

***Università per Stranieri “Dante Alighieri”  
Reggio Calabria***

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504  
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria  
C.f. /P. Iva: 01409470802*

A circular mosaic portrait of Dante Alighieri, wearing a laurel wreath and a red garment with a blue collar. The mosaic is composed of small, colorful tiles. The text "REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEO" is overlaid on the portrait in a large, black, serif font.

**REGOLAMENTO  
GENERALE D'ATENEO**

*Approvato dal Comitato Tecnico-organizzativo nella seduta del 24 febbraio 2014*

# **REGOLAMENTO GENERALE D'ATENEO**

## **INDICE**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Finalità del Regolamento Generale di Ateneo
- Art. 2 Attuazione dell'autonomia e delle finalità dell'Università
- Art. 3 Atti normativi
- Art. 4 Attività di programmazione
- Art. 5 Inizio Anno accademico e attività didattica
- Art. 6 Manifesto degli Studi e Annuario

### **TITOLO II - GLI ORGANI E STRUTTURE DELL'ATENEO**

- Art. 7 Gli Organi di governo
- Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione - Composizione
- Art. 9 Il Consiglio d'Amministrazione - Competenze
- Art. 10 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 Il Rettore

### **TITOLO III - ORGANI E STRUTTURE ACCADEMICHE**

- Art. 12 Organi e strutture accademiche dell'Ateneo
- Art. 13 Il Consiglio Accademico - Composizione
- Art. 14 Il Consiglio Accademico - Competenze
- Art. 15 I Dipartimenti
- Art. 16 Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri
- Art. 17 Scuole di Dottorato di Ricerca

- Art. 18 Scuole di Specializzazione
- Art. 19 Disposizioni comuni alle Strutture didattiche e di Ricerca
- Art. 20 Centri di Responsabilità con autonomia gestionale

#### **TITOLO IV - ORGANI E STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SERVIZIO**

- Art. 21 Direttore Generale
- Art. 22 Principi generali di organizzazione del sistema amministrativo
- Art. 23 Articolazione strutture di servizio

#### **TITOLO V - ORGANISMI CONSULTIVI, DI VERIFICA E DI DISCIPLINA**

- Art. 24 Organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione
- Art. 25 Nucleo di Valutazione
- Art. 26 il Collegio dei Revisori dei conti;
- Art. 27 Comitato Unico di Garanzia
- Art. 28 Collegio di Disciplina
- Art. 29 Senato degli Studenti
- Art. 30 Norme comuni di funzionamento degli Organi Collegiali
- Art. 31 Rinvio ai regolamenti interni

#### **TITOLO VI - SOGGETTI DEL SISTEMA UNIVERSITARIO**

- Art. 32 Professori di ruolo
- Art. 33 Ricercatori a tempo determinato
- Art. 34 Professori supplenti
- Art. 35 Professori a contratto
- Art. 36 Cultori della materia
- Art. 37 Collaboratori didattici ed esperti linguistici

- Art. 38 Assegnisti
- Art. 39 Visitatori
- Art. 40 Iscritti ai Master di 1° o di 2° livello
- Art. 41 Dottorandi di ricerca
- Art. 42 Borsisti
- Art. 43 Frequentatori
- Art. 44 Studenti
- Art. 45 Associazioni universitarie
- Art. 46 Rapporti di collaborazione degli studenti

## **TITOLO VII - CONTRIBUZIONE STUDENTESCA E DIRITTO ALLO STUDIO**

- Art. 47 Tasse e contributi degli studenti
- Art. 48 Attuazione del diritto allo studio e promozione delle attività formative

## **TITOLO VIII - LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA**

- Art. 49 Principi generali di organizzazione della Istituzione universitaria
- Art. 50 Procedimento amministrativo e diritto accesso agli atti
- Art. 51 Reclutamento e mobilità del personale tecnico-amministrativo
- Art. 52 Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo
- Art. 53 Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili
- Art. 54 Bilanci
- Art. 55 Strutture con autonomia gestionale
- Art. 56 Criteri per la ripartizione della risorse

## **TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 57 Indirizzi comuni per i regolamenti elettorali e le consultazioni

Art. 58 Incompatibilità varie

Art. 59 Norma transitoria

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità del Regolamento Generale di Ateneo**

1. Il presente Regolamento Generale d'Ateneo, di seguito denominato "Regolamento", previsto dagli articoli 2, 1° comma, lett. b), e 4° comma, nonché dall'articolo 22, 2° comma, dello Statuto d'autonomia, di seguito denominato "Statuto", dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, riconosciuta con decreto del Ministero dell'Università, n. 504 del 17 ottobre 2007, di seguito denominata "Università", disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione e la gestione dei servizi generali dell'Università, le modalità di costituzione, la nomina e il funzionamento degli organi universitari, le cause di incompatibilità e di decadenza delle rappresentanze negli organismi collegiali dell'Università, le modalità di costituzione delle strutture per la didattica e la ricerca, nonché delle speciali strutture autonome e quant'altro previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti.
2. Il Regolamento Generale, è deliberato, sentito il Senato degli studenti, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente d'intesa con il Rettore, previo parere del Consiglio Accademico, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti, ed è sottoposto ai controlli previsti dalla legge. Eseguite le procedure di legge e le disposizioni per la sua approvazione, il Regolamento Generale entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.
3. Entro l'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore del Regolamento, le strutture dell'Ateneo uniformano ad esso le proprie modalità organizzative ed operative.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono soppresse tutte le norme e disposizioni interne, già emanate, in contrasto con quanto da esso stabilito.
5. Le eventuali modifiche dello stesso sono deliberate secondo le procedure previste per la sua approvazione.

### **Art. 2 Attuazione dell'autonomia e delle finalità dell'Università**

1. L'Università, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto promuove, con le proprie attività di insegnamento e di ricerca, la conoscenza della lingua, della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le sue molteplici espressioni. Allo scopo sviluppa ogni possibile forma di collaborazione scientifica e culturale con altre Università, Centri di ricerca, nazionali ed internazionali, con gli Enti territoriali locali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche, private, nonché con i Comitati italiani ed esteri della Società Dante Alighieri, contribuendo così allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della Calabria e del Paese.

2. L'Università, contestualmente alle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto, promuove la cultura per la pace e l'uguaglianza tra gli uomini, senza discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, credo o convinzioni politiche, nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
3. L'Università per Stranieri "Dante Alighieri" promuove, ai sensi della vigente normativa, azioni positive volte a realizzare garanzie generali di pari opportunità nell'Ateneo, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale e quant'altro costituisca discriminazione, diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza nei confronti di chi lavora e studia nell'Ateneo.
4. L'Università attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni anche attraverso opportune politiche di genere in ambito formativo.

### **Art. 3      Atti normativi**

1. L'attività amministrativa dell'Università è uniformata alla legislazione dell'Ordinamento universitario nazionale, in quanto applicabile, ed è disciplinata dallo Statuto di autonomia, dal Regolamento Generale, dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità, dal Regolamento Didattico e dagli altri eventuali Regolamenti di Ateneo nonché dai regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e delle strutture di servizio.
2. Tutti i regolamenti, in via generale ed eccezione fatta per quelli di cui al successivo comma, sono deliberati, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Presidente d'intesa con il Rettore, previo parere del Consiglio Accademico, anch'esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti, e sono emanati, con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per il Regolamento didattico da emanarsi con decreto del Rettore. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo e sono inseriti nella apposita sezione del sito web di Ateneo destinata alla raccolta degli atti normativi.
3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed il Regolamento Didattico di Ateneo sono deliberati ed emanati con le procedure di cui all'art. 2, commi 6, 7, e 8 dello Statuto.
4. L'Università, inoltre, in adesione ai principi e valori fondamentali di cui all'art. 4 dello Statuto, adotta:
  - a) il **Codice Etico**, con il fine di far maturare e sostenere all'interno della comunità universitaria, un'etica pubblica, condivisa da tutti i suoi operatori, docenti e non docenti, a sostegno:
    - 1) della promozione della cultura (art. 9 Cost.);
    - 2) della libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.);
    - 3) del diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.);

- 4) del buon andamento e imparzialità amministrativa in base alla legge (artt. 97, 98 Cost.). Il Codice, in tal senso, contrasta ogni forma di familismo, di nepotismo e di favoritismo nei confronti di chi lavora e studia nell'Ateneo e, allo scopo, fa propri la Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea dell'11 marzo 2005, contenente la «Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori» (in G.U. Unione europea del 22.3.2005 L.75/67), nonché lo «Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari», adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca in attuazione dell'art. 34 della Costituzione.
  - b) **Il Codice dei comportamenti** della comunità universitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed in attuazione dell'articolo 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il Codice ha lo scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valori di libertà e responsabilità, lealtà e collaborazione, ai quali si ispirano la ricerca scientifica e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso e di conflitto di interesse.
5. La violazione dei principi e delle regole stabiliti dal Codice etico e dal Codice dei comportamenti può integrare i presupposti per la comminazione di sanzioni disciplinari da parte del Collegio di disciplina, indipendentemente dall'avvio di eventuali processi in sede civile, penale o amministrativa. In tal caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, 2° comma, lett. m) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Comitato etico (o altra Autorità a conoscenza della violazione) sottopone i documenti dei quali è in possesso, unitamente a una motivata relazione, al competente Collegio ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare.
6. L'Università, ancora:
- a) ai sensi della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione” individua tra il proprio personale il Responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta dello stesso, ogni anno, adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
  - b) in attuazione del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”, si impegna a rendere note, attraverso il sito istituzionale, informazioni relative a ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività dell'Ateneo allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento dei fini istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche attivando forme di comunicazione adeguate e garantendo la massima trasparenza, la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.



#### **Art. 4      Attività di programmazione**

1. Per realizzare le proprie finalità istituzionali l'Università per Stranieri utilizza lo strumento della programmazione. Allo scopo, si dota di un piano triennale di sviluppo in cui sono delineati gli obiettivi, a medio e lungo termine, di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, di potenziamento dell'organico del personale docente e non docente, di adeguamento del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari, indicando le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
2. La proposta di programmazione ed i successivi aggiornamenti sono predisposti, in coerenza con le indicazioni dei Piani nazionali di sviluppo del sistema universitario e sentito il Nucleo di valutazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di concerto con il Rettore; essa è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico. Il Piano è aggiornato annualmente, comunque sia, ogni qual volta il Consiglio Accademico o il Consiglio di Amministrazione, con motivata deliberazione, lo ritengano necessario.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, può programmare annualmente, con provvedimento motivato nel rispetto della normativa in materia, il numero massimo di immatricolazioni per i diversi corsi di studio attivati secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento didattico e compatibilmente con le risorse disponibili.

#### **Art. 5      Inizio Anno Accademico e attività didattica**

1. L'Anno Accademico comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Il periodo delle lezioni, di norma, comincia il 1 ottobre e termina entro il 15 giugno.

#### **Art. 6      Manifesto degli Studi e Annuario**

1. L'Università pubblica, ogni anno entro il 31 luglio, un manifesto nel quale sono contenute tutte le indicazioni relative all'iscrizione degli studenti e all'ordine degli studi, e dà sommarie notizie dei programmi e piani didattici di ciascun corso di studio nonché delle modalità di svolgimento della carriera degli studenti. Il manifesto è pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed adeguatamente pubblicizzato.
2. L'Università, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse economiche, cura, ogni triennio, la pubblicazione dell'annuario dell'Ateneo.

## **TITOLO II - ORGANI E STRUTTURE DELL'ATENEO**

### **Art. 7      Gli Organi di governo**

1. Sono organi di governo dell'Università:
  - a) il Consiglio d'Amministrazione;
  - b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - c) il Rettore.

### **Art. 8      Il Consiglio di Amministrazione - Composizione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di gestione economico-patrimoniale dell'Università ed è composto a norma dell'art. 9 dello Statuto.

### **Art. 9      Il Consiglio di Amministrazione - Competenze**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Determina l'indirizzo generale e programmatico dell'azione di governo per il conseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Regolamento.
2. Assume le determinazioni di competenza mediante formali atti deliberativi predisposti dall'ufficio competente per materia e sottoscritti dal responsabile del procedimento, dal Direttore Generale e, per i provvedimenti che comportano oneri a carico del bilancio, dal responsabile dei servizi di ragioneria.
3. Delibera l'approvazione dello Statuto e le relative modifiche con la maggioranza qualificata dei 2/3, sentito il Consiglio Accademico che si esprime con la medesima maggioranza.
4. Delibera il Regolamento Generale, previo parere del Consiglio Accademico e del Senato degli studenti, a norma del precedente art. 1, 2° comma.
5. Delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
6. Approva gli altri Regolamenti che lo Statuto non attribuisca ad Organi diversi.
7. Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione:
  - a) approvare il documento di programmazione strategica dell'Università sentito il Consiglio Accademico nonché la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale tenendo conto della sostenibilità finanziaria della pianificazione così approvata;

- b) approvare il bilancio di previsione, annuale e pluriennale e il conto consuntivo dell'Università;
- c) nominare, (e nel caso previsto dall'art. 12, ultimo comma dello Statuto, nonché a maggioranza assoluta dei suoi componenti revocare) il Rettore tra i Professori universitari di ruolo di prima fascia, nei termini e con le modalità previste dal regolamento per le elezioni;
- d) deliberare la nomina o la revoca del Direttore Generale e degli altri dirigenti amministrativi a conclusione delle procedure all'uopo previste;
- e) nominare, su proposta del Rettore, il Coordinatore della Scuola di Orientamento ed Alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, nonché, ove previsto dai rispettivi Regolamenti, i preposti agli altri Centri di Responsabilità o alle Strutture didattiche e di Ricerca ad essi equiparati;
- f) deliberare in ordine all'organico amministrativo e, su proposta del Consiglio Accademico, agli organici dei docenti, dei ricercatori e dei collaboratori ed esperti linguistici nonché, in ordine agli incarichi di docenza, ai contratti ed al trattamento economico da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica;
- g) deliberare in ordine ai criteri di selezione del personale non docente;
- h) deliberare annualmente, su conforme parere del Consiglio Accademico, in merito alla istituzione, attivazione o chiusura di strutture didattiche e di ricerca, di scuole e dei relativi corsi di studio;
- i) deliberare, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, di intesa col Rettore e il Direttore Generale, il Piano triennale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti;
- j) deliberare in ordine alla nomina dei componenti degli organismi consultivi, di verifica e di disciplina, nei termini previsti dalle norme dello Statuto e dei rispettivi Regolamenti;
- k) deliberare, su proposta del Rettore e sentito il Consiglio Accademico, le modalità di ammissione ai corsi degli studenti, tenuto conto dell'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
- l) deliberare, sentito il Consiglio Accademico, in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e sulle borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati con contratti a termine, con la indicazione dei criteri di selezione dei beneficiari;
- m) deliberare le indennità di carica di Consiglieri di Amministrazione, Rettore, Pro-Rettore vicario e preposti ai Centri di Responsabilità o alle strutture didattiche e di ricerca ad essi equiparati;
- n) approvare il Codice etico dell'Università;

- o) determinarsi in ordine alle controversie, alle eventuali proposte transattive ma anche in merito alla accettazione di donazioni, eredità e legati;
- p) deliberare l'assunzione o cessione di partecipazioni finanziarie nonché l'affidamento a società di gestione e istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario;
- q) deliberare su tutti gli altri provvedimenti previsti da norme di legge, Statuto e Regolamento.

## **Art. 10 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto a norma dell'art 11 dello Statuto.
2. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione l'elezione, tra i componenti del Consiglio medesimo, di un Vice-Presidente delegato a sostituirlo in caso di assenza temporanea o di impedimento.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e in particolare:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'Università, e vigila, d'intesa col Rettore, sull'adempimento delle finalità statutarie con specifico riguardo al rafforzamento degli obiettivi d'internazionalizzazione dell'Ateneo;
  - b) vigila sul buon andamento dell'amministrazione dell'Università e sul funzionamento dei suoi Organi, curando che le direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione siano compiutamente eseguite, avvalendosi dell'opera del Direttore Generale, e riferendone semestralmente al Consiglio di Amministrazione;
  - c) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed il Nucleo di Valutazione, il documento di programmazione triennale, il documento di programmazione strategica e l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo;
  - d) può adottare, sotto la sua responsabilità, per motivate ragioni di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, richiedendone immediatamente la ratifica in una seduta di quest'ultimo da fissare entro dieci giorni;
  - e) provvede, sotto la sua responsabilità, a sovrintendere all'istruttoria relativa alle procedure di nomina del Direttore Generale, dei responsabili degli organismi dirigenziali interni, nonché del Collegio dei Revisori dei conti, del Nucleo di valutazione e del Comitato Unico di garanzia;
  - f) presenta annualmente, di concerto col Rettore, al Consiglio di Amministrazione una relazione sullo stato dell'Università e sui i livelli d'innovazione e di crescita dell'Ateneo;

- g) può affidare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione particolari deleghe o proporre allo stesso Consiglio la nomina di gruppi o commissioni di esperti con specifici incarichi.

## **Art. 11 Il Rettore**

1. Il Rettore è eletto, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, aventi diritto a voto, tra i professori universitari di ruolo di prima fascia, secondo le modalità ed i termini di cui al Regolamento per le elezioni.
2. Il Rettore dura in carica sei anni e non può essere rieletto.
3. Dell'avvenuta elezione del Rettore è data tempestiva comunicazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
4. Il Rettore sovrintende a tutte le attività scientifiche, didattiche e formative dell'Università e la rappresenta nelle connesse manifestazioni culturali e accademiche.
5. Convoca e presiede il Consiglio Accademico ed assicura il coordinamento delle sue attività con il Consiglio di Amministrazione;
6. Presiede la Commissione per il reclutamento ed il merito del personale accademico e di ricerca.
7. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina tra i docenti di ruolo di prima fascia a tempo pieno del Pro-Rettore Vicario; nomina, ove previsto dai rispettivi Regolamenti, i preposti ai Centri di Responsabilità con autonomia gestionale ed alle strutture didattiche e di ricerca ad essi equiparate.
8. Assicura l'esecuzione delle delibere dal Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica vigilando sull'espletamento di dette attività.
9. Formula proposte al Consiglio di Amministrazione inerenti l'attività didattica e scientifica dell'Università.
10. Disciplina l'organizzazione generale dei servizi didattici e scientifici al fine di conseguire l'ottimizzazione delle attività svolte.
11. Esercita l'azione disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti, avvalendosi del Collegio di disciplina ed irroga i provvedimenti consequenziali, ove di sua competenza.
12. Stipula convenzioni e contratti concernenti la didattica e la ricerca, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Accademico, secondo le rispettive competenze.

- 13.** Può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

### **TITOLO III - ORGANI E STRUTTURE ACCADEMICHE**

#### **Art. 12     Organi e strutture accademiche dell'Ateneo**

1. Sono organi e strutture accademiche dell'Ateneo
  - a) il Consiglio Accademico
  - b) i Dipartimenti
  - c) la Scuola di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri
  - d) le Scuole di Dottorato di Ricerca
  - e) le Scuole di Specializzazione
  - f) i Centri di Responsabilità con autonomia gestionale

#### **Art. 13     Il Consiglio Accademico - Composizione**

1. Il Consiglio Accademico è composto a norma dell'art.13 dello Statuto

#### **Art. 14     Il Consiglio Accademico - Competenze**

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo, di programmazione, di sviluppo dell'attività formativa e di ricerca dell'Università e di garanzia della relativa autonomia. A tal fine, fornisce indicazioni, per il tramite del Rettore, al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione e alle altre strutture dell'Università per la predisposizione dei rispettivi piani di attività.
2. Il Consiglio Accademico, in particolare:
  - a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;
  - b) sovrintende all'attività didattica e scientifica, coordinando i programmi e le attività delle relative strutture;
  - c) delibera, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in ordine alla istituzione di nuovi corsi ed alle relative discipline;
  - d) promuove l'organizzazione di attività formative finalizzate e di servizi didattici integrativi;
  - e) formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la ripartizione delle risorse disponibili;
  - f) predispone le relazioni sull'attività didattica e scientifica dell'Università;

- g) esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche dello Statuto, del Regolamento Generale d'Ateneo e del Codice Etico;
  - h) approva, sentito, il Senato degli studenti, il Consiglio di amministrazione e i Consigli delle strutture didattico-scientifiche e dei Centri di Responsabilità se investiti di compiti didattico-formativi, il Regolamento didattico d'Ateneo;
  - i) esprime parere vincolante al Consiglio di Amministrazione sui Regolamenti delle strutture di ricerca e delle altre strutture equiparate ai Centri di Responsabilità;
  - j) formula al Consiglio di Amministrazione, richieste in ordine ai posti di ruolo di professore e di ricercatore;
  - k) dà pareri e formula proposte sugli argomenti che il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ritengono opportuno sottoporre al suo esame;
  - l) procede alla valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici;
  - m) delibera, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione, su ogni altra questione inerente a materie didattiche o scientifiche nonché allo stato giuridico dei docenti, quando la correlata competenza non sia espressamente attribuita ad altri Organi o strutture didattiche e di ricerca previsti dal presente Regolamento.
3. Le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute, di validità e pubblicità delle deliberazioni sono definite nel presente Regolamento Generale o nello specifico regolamento.

## **Art. 15 I Dipartimenti**

1. Il Dipartimento è la struttura dell'Università deputata all'organizzazione di uno o più settori di ricerca scientifica omogenei per fini o per metodi, alla organizzazione delle attività didattiche e formative collegate ai predetti settori, nonché allo svolgimento delle attività di relazioni esterne, correlate o accessorie rispetto a quelle scientifiche e a quelle didattiche e formative.
2. Le funzioni specifiche dei Dipartimenti in relazione:
  - a) alle attività di ricerca scientifica;
  - b) alle attività didattiche e formative;
  - c) alle relazioni esterne correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative;
  - d) alle particolari competenze dei propri organi di governo;



sono analiticamente disciplinate dal relativo Regolamento interno di cui al successivo comma 7.

3. Le attività amministrative-gestionali del Dipartimento, ivi compresa l'attività di programmazione della spesa e quella negoziale, sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.
4. Ogni Dipartimento è costituito a norma delle vigenti disposizioni di legge e statutarie tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio.
5. Afferisce al Dipartimento il personale accademico e di ricerca operante in aree scientifico-disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale accademico e di ricerca è incardinato nel Dipartimento per il quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altro Dipartimento è autorizzato dal Consiglio Accademico, su richiesta del singolo docente.
6. Collaboratori ed esperti linguistici, con delibera del Consiglio Accademico sono assegnati ad ogni dipartimento, sulla base delle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche.
7. Ogni Dipartimento è articolato nel Consiglio di Dipartimento e nella Giunta di Dipartimento. La composizione, le competenze, ed il funzionamento di detti organismi, nonché dei Corsi di studio ad essi afferenti sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento approvato, previo parere vincolante del Consiglio Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
8. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore, che ne assicura il governo ed è responsabile del buon funzionamento dello stesso.
9. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i professori in regime di impegno a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Il Direttore è membro di diritto del Consiglio Accademico e nomina un Vice-Direttore tra i docenti di ruolo membri della Giunta di Dipartimento.
10. Il Consiglio di Dipartimento:
  - a) adotta un proprio regolamento interno da sottoporre al vaglio ed alla approvazione degli Organi competenti a norma dello Statuto e del presente Regolamento;
  - b) determina l'indirizzo generale del Dipartimento in conformità al piano di sviluppo dell'Università;
  - c) esprime parere al Consiglio Accademico in merito all'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di corsi di studio e di insegnamenti;
  - d) propone al Consiglio Accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per il Dipartimento;

- e) organizza la didattica e la ricerca del Dipartimento, verifica l'assolvimento degli impegni didattici di ricerca e gestionali e assume le conseguenti delibere;
  - f) propone al Consiglio Accademico l'attivazione di corsi di perfezionamento e/o aggiornamento, di scuole di specializzazione, di corsi di dottorato e di Master;
  - g) approva le proposte di bando per il conferimento delle supplenze degli incarichi e dei contratti di insegnamento predisposti dalla Giunta di Dipartimento;
  - h) elegge tra i docenti di ruolo del Dipartimento i coordinatori dei corsi di studio;
  - i) delibera su tutte le altre materie ad esso demandate dalle norme di legge, di Statuto e di Regolamenti.
11. Il Dipartimento è tenuto ad elaborare un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri individuati dal Nucleo di Valutazione.

**Art. 16 Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri**

1. La *Scuola superiore di orientamento e di formazione in lingua e cultura italiane per stranieri*, di seguito denominata "Scuola", programma e realizza corsi ordinari e straordinari di lingua e culture italiane per stranieri e corsi per docenti di lingua italiana a stranieri.
2. Per il funzionamento della *Scuola* l'Università si avvale di:
  - a) docenti incaricati o comandati, stabilizzati ad esaurimento (collaboratori didattici ai sensi del contratto collettivo nazionale dell'ANINSEI);
  - b) collaboratori ed esperti linguistici; per i corsi di lingua e cultura italiana requisito indispensabile è essere di madre lingua italiana.
3. I Docenti della Scuola si costituiscono in Collegio per la programmazione e la realizzazione dei Corsi inerenti alla Scuola medesima.
4. Il coordinamento del Collegio dei Docenti è affidato ad un Professore universitario di ruolo di prima fascia dell'Università, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, scelto dai membri del Collegio e coadiuvato da un Vice-coordinatore eletto tra gli stessi. Entrambi durano in carica quattro anni accademici e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.
5. In ordine alla programmazione dei corsi di competenza del Collegio dei Docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento didattico dell'Università e formula proposte e pareri da sottoporre all'esame del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

6. L'assolvimento di compiti didattici integrativi in seno ai Corsi di Laurea, concernenti attività di tutoraggio ed esercitazioni per l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, o di tirocinio anche da parte degli studenti italiani, è svolto per incarico, in via prioritaria, dal personale di cui alla lettera a) del comma 2; detto incarico è attribuito sulla base di criteri prefissati dal Consiglio di Dipartimento e recepiti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
7. I collaboratori e gli esperti linguistici, di cui alla lettera b) del secondo comma, in possesso di laurea o di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di adeguata qualificazione e competenza, sono assunti dopo idonea selezione pubblica con contratto di lavoro subordinato di diritto privato, secondo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali ANINSEI.
8. La selezione, le modalità di svolgimento delle competenti attività, la verifica dei risultati connessi alle attività predette, il trattamento economico sono definiti dal presente Regolamento e dal regolamento specifico.
9. La Scuola è dotata di autonomia gestionale ed equiparata, sotto questo aspetto, ai Dipartimenti ed ai Centri di Responsabilità. Le attività sono coordinate dal Coordinatore scelto ai sensi del comma 4 e nominato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17 Scuole di Dottorato di Ricerca**

1. L'Università istituisce Scuole di Dottorato sulla base di proposte favorevolmente valutate dal Consiglio Accademico e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Le Scuole di Dottorato dell'Università sono normate da apposito Regolamento, conforme alla vigente normativa e adottato secondo la procedura prevista dallo Statuto e dal presente Regolamento.

#### **Art. 18 Scuole di Specializzazione**

1. L'Università, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, istituisce Scuole di Specializzazione sulla base di proposte favorevolmente valutate dal Consiglio Accademico e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Le Scuole di Specializzazione dell'Università sono disciplinate da apposito Regolamento, conforme alla vigente normativa e adottato dal Rettore secondo la procedura prevista dallo Statuto e dal presente dal Regolamento.

## **Art. 19 Disposizioni comuni alle Strutture didattiche e di Ricerca**

1. Le Strutture didattiche e di Ricerca dell'Università, sulla base delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed al Regolamento Didattico, predispongono ed organizzano le attività didattiche e formative finalizzate al conseguimento ed al rilascio, ciascuna per la propria competenza, dei seguenti titoli aventi corso legale: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Specializzazione (DS), Dottorato di Ricerca (DR), Certificazione di competenza linguistica (Ce.Co.L.), nonché per il rilascio di attestati concernenti il conseguimento di Master di primo e secondo livello ed il superamento degli altri corsi di formazione post-laurea e di perfezionamento o di aggiornamento professionale post-diploma, istituiti.

## **Art. 20 Centri di Responsabilità con autonomia gestionale**

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di ricerca, di alta formazione, di specializzazione e di perfezionamento l'Università, su proposta dei Dipartimenti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio Accademico, può istituire, anche in collaborazione con altre università e con enti pubblici e/o privati, Centri di responsabilità a supporto dell'attività didattica e di ricerca, dotati di autonomia gestionale e amministrativa, alle condizioni e con i limiti introdotti dagli articoli 5, comma 3°, e 11 del D.lgs. 27 gennaio 2012, n.18, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), 2 e, 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La proposta istitutiva deve contenere l'indicazione della tipologia del Centro, delle ragioni che rendono utile la sua istituzione, delle sue finalità, del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali.
3. L'Ateneo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità di risorse finanziarie ed umane dell'Ateneo, può dotare le strutture in questione di un fondo economico (budget) e di una segreteria amministrativa.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, sono organi del "Centro":
  - a) il Consiglio direttivo;
  - b) il Direttore scientifico.
5. Il Consiglio direttivo è composto da:
  - a) tre membri eletti (tra i docenti di ruolo e ricercatori afferenti alla struttura) da tutti i docenti di ruolo e a contratto e dai ricercatori che abbiano afferito al Centro secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti, ed il cui insegnamento sia coerente con le finalità dello stesso;
  - b) un componente in possesso di comprovata competenza ovvero di un'esperienza professionale di alta qualificazione in settore scientifico coerente con le finalità del Centro, nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione;

- c) uno studente nominato dal Rettore, su designazione del Senato degli studenti, ove il Centro svolga attività didattiche o di assistenza agli studenti.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni, ad eccezione dello studente che dura in carica due anni.

- 6. I centri a valenza prettamente scientifica possono dotarsi, altresì, di un Comitato scientifico composto e con i compiti come previsti dall'apposito Regolamento di cui al successivo comma.
- 7. Le strutture, di cui ai precedenti commi, sono disciplinate da propri Regolamenti emanati nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dal presente Regolamento, dal Regolamento didattico e dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ateneo ed approvati dal Consiglio di Amministrazione su parere vincolante del Consiglio Accademico.

## TITOLO IV - ORGANI E STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SERVIZIO

### Art. 21 Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale, di durata quadriennale, eventualmente rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, mediante contratto di diritto privato, su proposta motivata del suo Presidente d'intesa col Rettore, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, svolta con funzioni dirigenziali congrue con il ruolo da assumere, secondo i requisiti previsti dalle leggi vigenti.
2. Sino al momento dell'attribuzione dell'incarico di cui al precedente comma, si provvede allo svolgimento delle correlate funzioni con il personale in atto utilizzato dall'Università.
3. Al Direttore Generale, è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. In particolare:
  - a) adotta, d'intesa con il Rettore ed il Presidente del Consiglio, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
  - b) provvede alla gestione finanziaria ed amministrativa e all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
  - c) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi da raggiungere, affidandone la gestione ai dirigenti;
  - d) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili delle unità organizzative esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi
  - e) richiede direttamente pareri agli organi consultivi interni dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
  - f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria sfera di competenza, salvo quelli delegati ai dirigenti;
  - g) predispone la bozza del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Ateneo nelle modalità prescritte dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Ateneo e sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale;
  - h) negli ambiti di propria competenza, stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione;

- j) presiede alle attività contrattuali e di spesa nello scrupoloso rispetto delle leggi vigenti e dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
- l) esercita con propria responsabilità ogni altra funzione attribuitagli nel rispetto delle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

## **Art. 22    Principi generali di organizzazione del sistema amministrativo**

1. Gli atti di organizzazione sono assunti, sentiti il Rettore e il Presidente del Consiglio, dal Direttore Generale, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, con specifici regolamenti, con singoli provvedimenti o disposizioni di volta in volta emanate.
2. L'articolazione della struttura amministrativa, l'individuazione dei responsabili delle singole strutture, i criteri di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato, le modalità di formazione dell'atto amministrativo, l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficienza, imparzialità, trasparenza, le modalità dell'esercizio del diritto di accesso agli atti e quant'altro attiene al buon funzionamento dell'Ente sono disciplinati dallo Statuto, dal presente Regolamento Generale e dagli altri Regolamenti relativi alle specifiche materie, secondo le disposizioni di legge vigenti.
3. Con apposito regolamento, denominato Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato nelle forme stabilite dalla legge, sono disciplinati i criteri di gestione delle risorse finanziarie e dei beni a disposizione dell'Università, le relative procedure amministrative e contabili e le connesse responsabilità conformemente ai principi della contabilità economico-patrimoniale e analitica, introdotti dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del decreto legislativo (attuativo) 27 gennaio 2012, n. 18.
4. Il rispetto dell'equilibrio del bilancio, la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa, la tenuta dei conti di cassa e le verifiche periodiche di cassa, la pubblicità dei bilanci e le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Università e dei singoli Centri di Responsabilità, si realizza tramite il sistema di controllo, di valutazione e verifica di cui ai successivi articoli 24 e 25, volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, attraverso la misurazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, in relazione a standard di Ateneo, nazionali ed internazionali, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

## **Art. 23     Articolazione e gestione delle strutture di servizio**

- 1.** L'articolazione e le modalità di gestione delle strutture di servizio finalizzate a supportare ed integrare le attività didattiche, di formazione e di ricerca (come ad esempio, la biblioteca o strutture finalizzate all'editoria universitaria, alle attività informatiche, etc.) sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri prescritti, al riguardo, dallo Statuto e dal presente Regolamento sempre nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, efficienza, efficacia, trasparenza, speditezza ed economicità, sancendo la responsabilizzazione di tutti gli operatori in esse impegnate.



## TITOLO V - ORGANISMI CONSULTIVI, DI VERIFICA E DI DISCIPLINA

### Art. 24 Organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione

1. 1. L'Università si dota di un sistema interno volto a verificare e valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo. Il sistema è, inoltre, volto a consentire la più ampia e consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Università, il rispetto dei loro doveri e la tutela dei loro diritti.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, sono istituiti i seguenti organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione:
  - a) il Nucleo di Valutazione;
  - b) il Collegio dei Revisori dei conti;
  - c) il Comitato Unico di garanzia.

### Art. 25 Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è costituito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell'art. 24 dello Statuto, con decreto del Rettore ed è composto da cinque componenti, di cui tre individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, i cui *curricula* sono pubblicizzati sul sito web dell'Università. Essi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dello stesso d'intesa col Rettore. Le funzioni di Presidente possono essere attribuite dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, ad un docente di ruolo a tempo pieno; non può essere nominato Presidente il titolare di altro incarico accademico in Ateneo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Università.
2. È compito del Nucleo di Valutazione verificare la qualità e l'efficacia delle attività poste in essere dall'Università, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, vagliando il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, tenuto conto delle finalità scientifico-didattiche dell'Università.
3. Al Nucleo sono attribuite, altresì, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, da svolgere in raccordo con l'ANVUR, e finalizzate a promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

4. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e con modalità organizzative proprie, definite in via regolamentare. I suoi componenti hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per scritto, informazioni agli uffici, ai servizi, alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative, al personale docente e non docente. L'Università assicura la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
5. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti che frequentano le attività didattiche e trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita relazione al Ministero dell'Università e della Ricerca ed alla Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, corredata delle informazioni e dei dati da questa ultima richiesti.
6. Il Nucleo formula al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi e trasmette al Rettore un rapporto annuale sulle proprie attività.
7. Il Nucleo riferisce periodicamente sui risultati della propria attività agli Organi di governo dell'Università e predisponde una relazione annuale in concomitanza con l'approvazione del Bilancio Consuntivo.
8. I componenti il Nucleo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ai componenti il Nucleo di Valutazione, in aggiunta all'eventuale rimborso per le spese di missione, può essere attribuita un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 26 Il Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Ministero dell'università. Tutti i componenti del Collegio, effettivi e supplenti, devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa col Rettore.
3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nell'incarico una sola volta.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
  - a) esamina i documenti contabili relativi al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione;
  - b) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e patrimoniale;
  - c) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

- d) effettua, almeno ogni semestre, verifiche sulla cassa e sugli altri valori in proprietà, deposito, cauzione e custodia comunicandone l'esito Consiglio di Amministrazione.
5. Altre eventuali competenze possono essere determinate dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.
  6. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, oltre all'eventuale rimborso per le spese di missione, hanno diritto ad una indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione e partecipano alle sedute dello stesso.

#### **Art. 27      Comitato Unico di Garanzia**

1. A tutela dei principi sopra sanciti ed in attuazione delle disposizioni dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e dell'art. 2, comma 4 dello Statuto, pertanto, l'Università istituisce il Comitato Unico di Garanzia ( C.U.G.) per le pari opportunità contro ogni discriminazioni diretta e indiretta, fondata sul genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali.
2. Allo scopo attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni sia attraverso opportune politiche di genere e di valorizzazione degli studi di genere, sia favorendo quanto necessario a realizzare ambienti di lavoro improntati al benessere organizzativo sia impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza materiale, morale e psichica al proprio interno.
3. Al Comitato unico dei Garanti è affidato inoltre - fatte salve le competenze degli organi di governo dell'Università e restando integra la libertà della didattica e della ricerca esercitata dalle correlate strutture - il compito di dirimere tutte le eventuali questioni o controversie derivanti dall'applicazione dello Statuto e del Regolamento generale, così come ogni altra fattispecie che, pur rientrando tra le materie di pertinenza degli atti normativi, non sia stata da questi esplicitamente prevista.
4. Il Comitato Unico dei Garanti, pertanto:
  - a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l'età;
  - b) promuove, in particolare, la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle;

- c) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato;
  - d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
  - e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
  - f) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
5. Il Comitato unico dei Garanti è composto da cinque membri, nominati con decreto rettorale, su designazione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico riuniti in seduta comune. I Garanti sono scelti tra magistrati ordinari e amministrativi, docenti di materie giuridiche, avvocati dello Stato, dirigenti dello Stato, anche in quiescenza.
  6. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i propri componenti.
  7. Il CUG dura in carica quattro anni e non è riconfermabile.
  8. Il CUG è organo indipendente e l'Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
  9. Il CUG può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento.

## **Art. 28 Collegio di Disciplina**

1. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari esprimendo in merito parere conclusivo, con riguardo ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari. a carico dei quali, a giudizio del Rettore, potrebbero essere applicabili sanzioni più gravi della censura.
2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno ed è nominato con decreto rettorale, su designazione del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta, effettuata a scrutinio segreto e voto limitato ad uno. I docenti di prima fascia possono essere individuati anche nell'ambito di altri atenei. I docenti che fanno parte del Collegio non devono aver subito sanzioni disciplinari, né violato il Codice Etico. Il Presidente è eletto, nella prima seduta tra i componenti il Collegio di prima fascia.

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. L'avvio del procedimento disciplinare, anche per le ipotesi di violazione del codice etico e del codice dei comportamenti, spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, in conformità al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
7. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.
8. Restano salve, in ragione della natura della violazione, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte altrimenti sanzionate dall'ordinamento giuridico. A tal fine il Rettore darà immediata comunicazione all'autorità competente trasmettendo la relativa documentazione,
9. Il Collegio di Disciplina vigila, altresì, sul rispetto del Codice Etico e del Codice dei comportamenti.
10. I componenti durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

## **Art. 29     Senato degli Studenti**

1. Il Senato degli studenti svolge funzioni di carattere propositivo e consultivo nei riguardi degli Organi e delle strutture dell'Università, per la cura degli interessi degli iscritti ai Corsi.

2. In particolare, il Senato degli studenti esprime parere sul Regolamento didattico di Ateneo, sul Regolamento degli studenti e sul Regolamento del Ce.s.a.s.s., nonché su tutte le questioni che attengono agli ordinamenti didattici universitari, al diritto allo studio e ai servizi forniti dall'Università.
3. Il Senato degli studenti elegge, a maggioranza assoluta, un rappresentante quale componente del Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dall'articolo 9, comma 2, dello Statuto e due rappresentanti quali componenti del Consiglio Accademico ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto. Gli studenti devono essere in corso all'atto della nomina e durano in carica due anni, salve intervenute cause di decadenza. Nel qual caso lo studente decaduto sarà surrogato dal Senato degli studenti con altro studente eletto a maggioranza assoluta e che resterà nella carica fino al rinnovo del Senato stesso.
4. Il Senato degli studenti si compone di cinque membri eletti, in misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di Laurea attivati nell'Ateneo, tra gli studenti, dei quali almeno due stranieri dei medesimi Corsi.
5. Le modalità di elezione dei componenti il Senato degli studenti, i criteri di riparto dei membri rispetto ai Corsi di Laurea attivati presso l'Università, nonché le modalità di funzionamento dello stesso Senato, di convocazione e svolgimento delle relative sedute sono stabilite dal Regolamento relativo alla disciplina della rappresentanza studentesca in seno agli organi accademici dell'Ateneo.

#### **Art. 30     Norme comuni di funzionamento degli Organi Collegiali.**

1. Le riunioni degli organi collegiali sono da ritenere valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. Salvo diversa disposizione, gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti.
3. Ciascun organo collegiale è convocato dal suo Presidente, che predispone l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora della seduta, nonché dell'ordine del giorno, contenente l'elencazione analitica degli argomenti da trattare, viene comunicata ai membri del collegio almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a raggiungere gli interessati nella sede o all'indirizzo da essi indicati e comunicati al Presidente. Entro lo stesso termine, la convocazione va inoltre pubblicizzata on-line nel sito dell'Ateneo. In caso di urgenza tale termine può essere congruamente ridotto.
4. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, può essere richiesta da almeno un terzo dei membri del collegio. L'inserimento di uno o più argomenti nell'ordine del giorno può essere richiesto al Presidente da ciascun membro del collegio, secondo modalità determinate dai regolamenti delle singole strutture.

5. Le funzioni di segretario delle riunioni degli altri Organi collegiali sono affidate dal presidente ad uno dei membri presenti. Nel Consiglio di Dipartimento è segretario il professore di prima fascia presente con minore anzianità di ruolo, e, in caso di parità, il meno anziano in età.
6. Il segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute, che riporta i termini essenziali della discussione e le deliberazioni. Ciascun membro del collegio ha diritto di fare iscrivere a verbale una dichiarazione, anche consegnandone il testo al segretario nel corso della seduta.
7. Il verbale delle sedute, di regola, è approvato dai componenti del collegio che vi hanno partecipato, nella seduta immediatamente successiva. A tal fine, il verbale è portato tempestivamente a conoscenza dei componenti del collegio con ogni mezzo utile allo scopo. Può essere approvato, anche parzialmente, seduta stante, su proposta del Presidente.
8. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
9. In apertura di seduta il Presidente verifica la presenza dei componenti necessari alla validità della seduta.
10. Il Presidente dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, potendo disporre la chiusura delle iscrizioni ad intervenire ed un limite al tempo concesso per ogni intervento, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, esercita ogni altro potere necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento della seduta.
11. Le delibere sono adottate con voto palese, salvo che queste siano relative a persone ovvero che lo scrutinio segreto sia richiesto dalla legge o dallo Statuto.
12. La trattazione degli argomenti deve svolgersi secondo l'ordine prestabilito.
13. In apertura di seduta o durante lo svolgimento della stessa, il Presidente o un componente del collegio può proporre la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti, che si rende operativa solo se approvata a maggioranza dei presenti. Argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati soltanto se alla seduta sono presenti tutti i componenti del collegio e tutti sono favorevoli.
14. Le questioni sospensive o pregiudiziali sono presentate prima dell'inizio della discussione del relativo punto all'ordine del giorno e sono immediatamente sottoposte a votazione.
15. Qualora a una proposta di deliberazione siano presentati emendamenti, essi sono posti in votazione nel seguente ordine: prima quelli interamente soppressivi, successivamente quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
16. Il Presidente può disporre la votazione per parti separate, qualora queste dispongano di una propria autonomia logica e dispositiva.
17. Il componente del collegio che si trovi in una situazione di incompatibilità in relazione ad una singola questione contenuta nell'Ordine del Giorno, deve astenersi dal partecipare alla discussione ed alla successiva votazione e deve lasciare la sala dell'adunanza.

18. La situazione di incompatibilità dei membri del collegio sussiste nel caso in cui gli stessi abbiano un interesse diretto o indiretto in relazione alla questione sottoposta all'esame del collegio, in quanto portatori di situazioni individuali o familiari conflittuali i con l'oggetto della deliberazione.
19. Tutti i Consiglieri hanno diritto di accesso agli atti di gestione secondo le modalità dettate dal Regolamento recante norme sul diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione universitaria.
20. Se non diversamente previsto nel presente Regolamento, tutti i componenti degli Organi collegiali rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Coloro che, nel corso del periodo di validità di un organo collegiale, subentrano ad un componente cessato, rimangono in carica per l'intera durata dell'organo del quale entrano a fare parte.
21. Indipendentemente dalla durata degli organi di cui fa parte, il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.  
À
22. Alle deliberazioni degli organi collegiali è assicurata la più ampia pubblicità, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti, secondo le modalità di attuazione stabilite da apposito regolamento.

### **Art. 31 Rinvio ai Regolamenti interni**

1. Ulteriori norme in tema di organizzazione e funzionamento degli organi collegiali sono contenute nei rispettivi Regolamenti interni.



## TITOLO VI - SOGGETTI DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

### **Art. 32 Professori di ruolo.**

1. Lo stato giuridico dei professori di ruolo è definito dalle norme di legge.
2. La copertura dei posti di professore di ruolo è operata per concorso o per trasferimento nel rispetto delle disposizioni di legge e viene deliberata dal Consiglio Accademico su proposta del competente Dipartimento, per le valutazioni di ordine didattico e scientifico, e dal Consiglio di Amministrazione per quanto concerne la copertura finanziaria.
3. Le attività didattiche dei docenti di ruolo sono disciplinate nel Regolamento didattico d'Ateneo.
4. L'obbligo di residenza di cui all'articolo 7 della Legge 18 marzo 1958, n. 311, si intende assolto assumendo il domicilio nell'ambito della Provincia di Reggio Calabria e delle province contermini. La deroga all'obbligo della residenza viene concessa dal Consiglio Accademico su conforme proposta del competente Dipartimento, qualora non ostino motivi di inconciliabilità con il pieno e regolare adempimento dei compiti istituzionali; della concessa deroga viene informato il Consiglio di Amministrazione.
5. Il regime d'impegno - a tempo pieno o a tempo definito, con le conseguenti incompatibilità - è disciplinato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, dall'articolo 3 della Legge 09 dicembre 1985 n.705, dall'articolo 3 della Legge 18 marzo 1989 n.118 e dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n.240.
6. L'opzione per il regime - a tempo pieno o a tempo definito - di cui al precedente comma si intende tacitamente rinnovata qualora l'interessato non presenti domanda di mutamento. La facoltà di variazione del regime prescelto deve essere esercitata dall'interessato almeno sei mesi prima dall'inizio di ogni anno accademico.

### **Art. 33 Ricercatori a tempo determinato**

1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è finalizzato all'assunzione di studiosi di elevate capacità per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito di un settore concorsuale ed, eventualmente, di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso contenuti.
2. Il reclutamento è disciplinato dall'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dallo specifico Regolamento di Ateneo.

#### **Art. 34 Professori supplenti.**

1. Qualora non risulti possibile provvedere alla copertura di insegnamenti di corsi di studio con propri docenti, il competente Dipartimento può ricorrere a supplenze conferite a professori di ruolo o ricercatori di altri Atenei, previa deliberazione del Consiglio Accademico e, se a titolo oneroso, del Consiglio di Amministrazione.
2. Le supplenze vengono conferite, dal Consiglio di Facoltà ai professori di ruolo e ai ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine, l'affinità viene dichiarata dal Consiglio di Facoltà.
3. Le supplenze possono essere conferite, previa motivata valutazione comparativa tra le domande pervenute, a titolo oneroso solo dopo aver esperito infruttuosamente le procedure per il conferimento a titolo gratuito.
4. Le retribuzioni vengono liquidate in due o più rate, di cui la prima dopo l'espletamento di un terzo dell'attività didattica e le altre successivamente a seguito dell'accertamento dell'espletamento degli obblighi didattici nell'ambito dei limiti orari previsti dalla legge.
5. La retribuzione dovuta per supplenza o affidamento è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 35 Professori a contratto**

1. Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative, o di attività di assistenza agli studenti mediante tutors ed esercitatori e per il conferimento di incarichi di collaboratori linguistici nei corsi di studio contemplati dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate da specifico regolamento di Ateneo, nel rispetto dei principi etici, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi destinati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

4. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Consiglio Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Università.
5. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

#### **Art. 36     Cultori della materia**

1. Il Consiglio Accademico, su proposta del competente Dipartimento, può riconoscere la qualifica di cultore della materia a studiosi ed esperti che abbiano con pubblicazioni e altri titoli scientifici dimostrato il proprio impegno di ricerca in un particolare settore scientifico-disciplinare.
2. La qualifica viene conferita per un triennio sulla base della valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli scientifici presentati. La qualifica può essere rinnovata.
3. La qualifica di cultore della materia consente l'inserimento nelle commissioni d'esame di profitto.

#### **Art. 37     Collaboratori didattici ed esperti linguistici**

1. Per il funzionamento della Scuola Superiore di Orientamento e Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri, di seguito denominata "Scuola" con corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per docenti in lingua italiana a stranieri l'Università si avvale di Docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento (collaboratori didattici).
2. Ferme restando le posizioni dei docenti ed esperti linguistici già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per quanto riguarda i Collaboratori ed esperti linguistici in servizio nei Corsi ordinari, straordinari e speciali di lingua e cultura italiana della Scuola, requisito indispensabile è essere di madre lingua italiana ed essere in possesso di Laurea in Lettere (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale in Filologia moderna (LM-14) o in Filologia e letterature dell'Antichità (LM-15) o di titolo equipollente.
3. In ordine alle procedure di reclutamento e alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato dei collaboratori ed esperti linguistici si rinvia a quanto prescritto nello specifico regolamento di Ateneo.

### **Art. 38     Assegnisti**

1. Con apposito regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Università disciplina le procedure di selezione degli Assegnisti di Ricerca per la copertura di posti attivati per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della citata norma.
2. I Dipartimenti e/o i Centri di ricerca, valutati i propri fabbisogni in merito all'attività di ricerca, possono richiedere, su conforme parere del Consiglio Accademico e nei limiti dei rispettivi budget autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, l'emissione di specifici bandi di concorso per la selezione di assegnisti per lo svolgimento di attività di ricerca con le modalità disciplinate dall'apposito Regolamento.

### **Art. 39     Visitatori**

1. I professori o ricercatori o figure assimilabili appartenenti ad altre università o istituzioni scientifiche, che trascorrono un periodo di insegnamento o di ricerca presso una struttura didattica o scientifica dell'Università, sono equiparati ai professori o ai ricercatori di ruolo per il periodo di presenza nell'Università, salvo per quanto riguarda il trattamento economico, l'elettorato attivo e passivo e la partecipazione agli Organi di governo.
2. I visitatori che abbiano titolo per trascorrere un periodo di ricerca presso l'Università devono essere accolti a seguito di delibera del competente Dipartimento che individua il professore o ricercatore di riferimento, gli spazi e le risorse da porre a disposizione degli stessi.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni per i visitatori autorizzati per il periodo di loro permanenza.

### **Art. 40     Iscritti ai Master di 1° o di 2° livello.**

1. L'Università, ai sensi degli articoli 4 e 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'art. 5 del Regolamento Didattico, istituisce ed attiva, anche in collaborazione con altre università, altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, funzionali allo sviluppo di elevate capacità professionali e di una cultura disciplinare approfondita in modo tale da rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e della società, aperti a chi abbia conseguito la laurea, la laurea magistrale o titolo riconosciuto equipollente secondo le indicazioni di cui all'art. 20 dello Statuto di autonomia.

2. Alla conclusione positiva dei suddetti corsi, che costituiscono parte integrante dell'Offerta Formativa di Ateneo, vengono rilasciati i diplomi attestanti la frequenza e l'esito degli esami finali dei corsi ovvero i titoli accademici di Master universitario rispettivamente di primo ovvero di secondo livello, purché istituiti ed attivati nel rispetto delle disposizioni di cui allo specifico Regolamento e del presente Regolamento Generale.
3. L'Ateneo, ai sensi dell'art. 8, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, su richiesta di soggetti pubblici e/o privati, seguendo l'iter previsto dall' art. 6 della legge cit., con specifiche deliberazioni degli organi accademici, può istituire Corporate Master Universitari con finanziamento a totale carico degli Enti stessi.
4. I rapporti tra i soggetti finanziatori e l'Ateneo sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo conforme parere del Consiglio Accademico, contestualmente al progetto didattico formativo e con facoltà di prevedere anche la costituzione di un consorzio di diritto privato o associazioni temporanee di scopo.
5. La convenzione di cui al precedente comma, deve indicare espressamente i termini dell'accordo tra la struttura Universitaria e il Soggetto proponente finanziatore e deve recare in allegato il quadro finanziario di budget.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Generale in ordine alle modalità di istituzione dei master, al loro funzionamento e finanziamento, alla nomina degli organismi di gestione ed alla ammissione ai corsi, si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo ed al Regolamento riguardante specificatamente la materia.

#### **Art. 41     Dottorandi di ricerca.**

1. L'Università per Stranieri promuove l'attività di formazione prevista nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca.
2. L'Università, previo accreditamento da parte del Ministro dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca, su conforme parere dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), istituisce, compatibilmente con le risorse disponibili, corsi di dottorato di ricerca.
3. I corsi possono essere, altresì, istituiti da consorzi tra Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando, in tal caso, il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie.
4. I criteri che motivano la istituzione dei dottorati, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, i relativi programmi di studio, la durata, l'importo delle borse sono determinate con apposito regolamento emanato in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n.240.

5. I dottorandi iscritti ai corsi di cui l'Università sia sede amministrativa o consorziata hanno accesso a tutte le strutture dell'Università nelle forme ed alle condizioni che saranno deliberate dagli organi collegiali delle strutture stesse, secondo specifico regolamento.
6. La valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca sarà effettuata secondo le procedure indicate dagli articoli 20 e 21 della Legge 30 dicembre 2010, n.240.

#### **Art. 42 Borsisti**

1. Le strutture scientifiche dell'Università accolgono titolari di borse di studio e di ricerca per:
  - a) la ricerca d'ateneo;
  - b) la frequenza ai corsi di Alta Formazione post-laurea e di perfezionamento (articolo 6 Legge 19 novembre 1990, n. 341);
  - c) i corsi di dottorato di ricerca;
  - d) lo svolgimento delle attività di ricerca dopo il dottorato (articolo 1 Legge 30 novembre 1989, n. 398);
  - e) lo svolgimento di attività di ricerca di interesse regionale;
  - f) le attività di ricerca di interesse di enti pubblici e privati.
2. Le modalità di conferimento delle borse di studio e di ricerca sono disciplinate da appositi regolamenti.
3. I titolari di tali borse di studio e di ricerca sono equiparati, limitatamente al loro periodo di permanenza, agli studenti iscritti all'Università, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli Organi di governo ove non espressamente previsto.
4. L'accoglienza presso una struttura scientifica dell'Università deve essere deliberata dall'organo collegiale della struttura stessa, che individua il professore o ricercatore di ruolo di riferimento, gli spazi e le risorse da porsi a disposizione del borsista. L'accoglienza deve essere tempestivamente comunicata al Rettore.

#### **Art. 43 Frequentatori**

1. Nei limiti e ove consentito dalla legge possono partecipare alle attività che si realizzano nell'ambito delle strutture scientifiche o didattiche le seguenti categorie di soggetti:
  - a) laureandi anche di altre sedi;
  - b) dottorandi di altre sedi;
  - c) studenti con contratto di collaborazione a tempo parziale;
  - d) laureati inseriti in gruppi di ricerca;
  - e) cultori della materia;

- f) studenti per cui l'ordinamento preveda particolari forme di presenza permanente;
  - g) studiosi esterni;
  - h) collaboratori didattici.
2. La presenza nell'ambito della struttura scientifica o didattica deve essere proposta da un professore o ricercatore di ruolo e deve essere autorizzata dal Direttore del Dipartimento competente e segnalata mediante l'applicazione di una tessera di riconoscimento nominativa e fotografica del soggetto autorizzato.
  3. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni per i frequentatori per il periodo di loro permanenza.

#### **Art. 44     Studenti**

1. La condizione dello studente è regolamentata dalle norme di legge riguardanti gli ordinamenti didattici, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dallo Statuto di autonomia.
2. Possono iscriversi ai Corsi dell'Università studenti stranieri, comunitari ed extracomunitari, in regola con le disposizioni vigenti per il loro accesso ai Corsi di studio universitari del nostro Paese, nonché studenti italiani ai sensi e nei limiti di cui alle determinazioni ministeriali ex art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Agli studenti comunitari ed extracomunitari iscritti ai Corsi dell'Università si estendono, in quanto applicabili, le norme vigenti previste per le Università statali in tema di ammissione, diritto allo studio, doveri e responsabilità, anche disciplinari.
4. Il Consiglio Accademico delibera sul riconoscimento degli studi svolti e dei titoli accademici già conseguiti, anche all'estero, qualora non sia disposto dalla normativa vigente. Nel caso siano riconosciute attività di studio ed esami sostenuti, anche all'estero, può essere concessa l'iscrizione ad un anno successivo al primo.
5. Per il perseguimento delle finalità di cui ai due precedenti commi, l'Università aderisce, nel rispetto della vigente normativa, ai programmi di mobilità studentesca promossi e recepiti dagli Atenei dell'Unione Europea.
6. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle strutture didattiche e scientifiche, e sentito il Nucleo di Valutazione, può determinare, anno per anno, per ciascun Corso di Laurea, su proposta del Consiglio Accademico, il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di Corso. Le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati sono determinate dal Consiglio Accademico, con il Manifesto didattico.

#### **Art. 45      Associazioni universitarie**

1. L'Università favorisce la costituzione di associazioni che riuniscono i soggetti appartenenti alla comunità universitaria.
2. L'Università favorisce, altresì, la costituzione di organizzazioni collettive che riuniscono soggetti interessati allo sviluppo dell'Università. Tali organizzazioni devono essere disciplinate da uno statuto, informato a criteri di democrazia interna, di rappresentatività e di qualità delle finalità.
3. Le organizzazioni collettive che possono essere riconosciute come soggetti appartenenti alla comunità universitaria sono le seguenti:
  - a) associazioni del personale universitario;
  - b) associazioni degli studenti;
  - c) cooperative costituite da personale universitario o da studenti;
  - d) associazioni di sostenitori dell'Università.
4. Tali organizzazioni, che non devono, comunque, proporsi fini di lucro o di rappresentanza sindacale, possono essere riconosciute come soggetti della comunità universitaria, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, con delibera del Consiglio di Amministrazione che può autorizzare l'assegnazione di spazi, servizi e di un recapito presso l'Università.

#### **Art. 46      Rapporti di collaborazione degli studenti**

1. La collaborazione degli studenti al funzionamento dell'Università, a norma dell'art.11 del D.lgs. 29 marzo 2012, n.68, può essere attivata per i seguenti servizi:
  - a) collaborazione per il funzionamento e la custodia di biblioteche ed archivi;
  - b) schedatura, memorizzazione o registrazione di dati che non comportino responsabilità amministrative;
  - c) lavori di scrittura in word, di elaborati grafici e di fotocopiatura;
  - d) supporto all'organizzazione di convegni,attività culturali e ricreative;
  - e) supporto al riordino di materiale museale e di archivio;
  - f) altri servizi non didattici a favore degli studenti;
  - g) interventi di assistenza a studenti disabili.
2. La collaborazione a più tipologie di servizi, di cui al comma precedente, è attivata tramite la pubblicazione di un bando generale aperto a tutti gli studenti. Collaborazioni destinate a particolari servizi, quali i servizi dell'Area Informatica e di assistenza a studenti disabili, sono attivate tramite bandi specifici.
3. La collaborazione non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato e non costituisce titolo preferenziale in pubblici concorsi.



4. La collaborazione non può in nessun caso interferire con il normale svolgimento dell'attività didattica cui lo studente è tenuto.
5. Le specifiche disposizioni relative alle condizioni di ammissibilità, di selezione degli istanti e di svolgimento delle attività di collaborazione, sono contenute nell'apposito regolamento.

## **TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI. DIRITTO ALLO STUDIO**

### **Art. 47 Tasse e contributi degli studenti**

1. L'importo delle tasse e dei contributi universitari e dei diritti di segreteria dovuti dagli iscritti è fissato annualmente, sentito il Senato degli studenti, dal Consiglio di Amministrazione, che determina anche le modalità e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle soprattasse dovute nel caso di ritardo. Lo studente non può essere ammesso alle sessioni d'esame ed alle prove finali se non ha tempestivamente provveduto al versamento delle rette dovute.

### **Art. 48 Attuazione del diritto allo studio e promozione delle attività formative**

1. L'Università promuove le forme di assistenza e le iniziative più idonee a favorire la piena partecipazione alla vita accademica di tutti gli studenti, anche se privi di mezzi o impediti da qualche forma di handicap.
2. L'Università favorisce, a norma dell'art.11 del D.lgs. 29 marzo 2012, n.68, e, con le modalità di cui al precedente art. 45, la collaborazione a tempo parziale degli studenti alla gestione delle attività connesse ai servizi resi.
3. L'Università eroga borse e premi di studio, con particolare riguardo agli studenti stranieri di origine calabrese; istituisce, come centro autonomo di spesa, con apposito Regolamento, un Centro socio-culturale e di ricerca per la progettazione e la programmazione di attività ricreative, culturali, formative, sportive, di tempo libero e di accoglienza per gli studenti stranieri, anche con interventi di natura economica e con l'allestimento di strutture per la loro accoglienza (Ce.s.a.s.s.: Centro di studio e di assistenza per studenti stranieri), da sola o in collaborazione con altri organismi, in modo particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.
4. Le modalità per l'attuazione del diritto allo studio e la promozione delle attività formative complementari degli studenti sono stabilite dallo specifico Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico ed il Senato degli studenti.

## **TITOLO VIII - LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Art. 49    Principi generali di organizzazione della Istituzione universitaria**

1. Il sistema organizzativo universitario è informato al principio della distinzione tra gestione politica e gestione amministrativa, chiamate, tuttavia, ad agire sinergicamente, al servizio del pubblico interesse e in vista del perseguimento dei fini istituzionali.
2. La elaborazione della strategia politica e degli obiettivi di formazione e di ricerca dell'Università è affidata al Rettore, tenuto conto degli indirizzi programmatici individuati dal Consiglio Accademico e condivisi dal Nucleo di valutazione e dal Consiglio di Amministrazione.
3. La gestione degli indirizzi di cui al precedente comma compete agli organi centrali di governo e alle strutture di supporto per la didattica, la ricerca. Responsabili della direzione politica sono, in ragione delle rispettive competenze come definite dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Rettore e il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Responsabile della gestione amministrativa dell'Ateneo, ai sensi del precedente art. 20, è il Direttore Generale, cui compete l'obbligo, di dare tempestiva attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico. Egli sovrintende all'attività di gestione dell'Amministrazione ed è responsabile dell'efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa dell'Università esplicando una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo.

### **Art. 50    Procedimento amministrativo e diritto accesso agli atti**

1. L'Università, in armonia con i principi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, opera e impronta la propria attività amministrativa nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, utilizzando anche gli strumenti telematici.
2. Specifico regolamento di Ateneo stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Università: a) il termine entro il quale esso deve concludersi; b) l'unità organizzativa competente nell'istruttoria, nell'adozione degli adempimenti procedurali e del provvedimento finale; c) il diretto responsabile del complessivo procedimento e destinatario delle attribuzioni indicate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal predetto regolamento e di tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

3. Il Regolamento di cui al precedente comma, disciplina, altresì, le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e individua le categorie dei documenti adottati dall'Università o, comunque, nella disponibilità della stessa, sottratti al diritto di accesso.
4. Il personale dell'Università, in ogni caso, deve osservare il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto, informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.
5. Il Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli uffici e delle strutture, anche autonome, dell'Università, sia che essi seguano obbligatoriamente ad istanza di parte, sia che vengano promossi d'ufficio. Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento stesso, si applicano le norme, e loro successive modifiche: della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

#### **Art. 51      Reclutamento del personale tecnico-amministrativo**

1. L'Amministrazione universitaria cura il reclutamento dei propri dipendenti selezionandoli mediante concorso secondo criteri di merito e professionalità attraverso la coordinata attuazione dei processi di selezione come definiti dalle leggi vigenti in materia e dai contratti collettivi di lavoro in quanto applicabili, dal presente Regolamento e dalle ulteriori specifiche disposizioni regolamentari dell'Ateneo.
2. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale adottata sulla base dei principi di cui alle vigenti disposizioni normative.
3. L'immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera, il trattamento economico, di assistenza, di previdenza e di quiescenza del predetto personale sono regolati da contratti collettivi nazionali vigenti per il personale universitario statale di carriera e qualifica corrispondenti, in quanto applicabili.
4. L'Università, nelle more del potenziamento e consolidamento a regime del proprio sistema amministrativo e per rispondere a specifiche esigenze di carattere urgente e temporaneo o per acquisire competenze specialistiche non disponibili al suo interno, può, utilizzare personale esterno con le modalità, in quanto compatibili, di cui agli articoli 7, comma 6, e 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, all'art. 22 del vigente CCNL del comparto Università, nonché ai relativi regolamenti interni.

## **Art. 52      Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo**

1. L'Ateneo cura la qualificazione e la formazione permanente del proprio personale tecnico-amministrativo. La continuità della formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale tecnico-amministrativo costituiscono fondamentali strumenti per la crescita professionale del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione e sono finalizzati a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi. A tal fine vengono formulati dall'Ufficio del personale appositi programmi di durata annuale o pluriennale, che, a rotazione, coinvolgono tutti i dipendenti in servizio.
2. In relazione alle esigenze delle strutture di appartenenza, l'Ateneo istituisce corsi di formazione con cadenza periodica in conformità a quanto previsto dal Regolamento d'Ateneo sulla formazione e dalla relativa programmazione. Per l'attuazione dei programmi di formazione ed aggiornamento del personale, l'Ateneo si avvale prioritariamente delle proprie strutture didattiche.

## **Art. 53      Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità**

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle linee direttive del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università e delle singole strutture, nonché le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse e il rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. In conformità alle leggi vigenti, indica i principi generali per l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici dell'amministrazione universitaria. Disciplina, altresì, le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa.
2. Il Regolamento determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale delle strutture amministrative e di ricerca a gestione autonoma.
3. Definisce, inoltre, le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed è emanato, eseguite le procedure di legge e le disposizioni per la sua approvazione, con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

## **Art. 54 Bilanci**

1. L'Università adotta il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e i relativi conti consuntivi a norma della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del decreto legislativo attuativo 27 gennaio 2012, n. 18, curando la loro redazione secondo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per le attività amministrative, finanziarie e contabili.
2. I predetti bilanci sono redatti in conformità con i principi sulla programmazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento; il sistema contabile dell'Università adotta i principi propri della contabilità economico-patrimoniale.
3. La gestione economica e finanziaria dell'Università in tutte le sue articolazioni organizzative, si svolge esclusivamente in base a quanto definito e rilevato attraverso i processi contabili e a quanto contenuto nei relativi documenti contabili. Pertanto, tutti i movimenti finanziari ed economici devono trovare corrispondenza nelle scritture contabili.
4. Il sistema di controllo economico-finanziario si realizza attraverso il controllo della disponibilità dei fondi dei singoli centri e dei flussi di cassa di Ateneo.

## **Art. 55 Strutture con autonomia gestionale**

1. Le strutture dell'Università con autonomia gestionale sono: l'Amministrazione Centrale e le strutture didattiche e di ricerca dotate di autonomia gestionale, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi strategici dell'Università in materia di spesa e di personale.
2. In atto, sono strutture con autonomia gestionale:
  - a) il Ce.s.a.s.s., istituito dall'art. 14, comma 9, del previgente Statuto;
  - b) il Medalics, costituito con deliberazione del C.T.O. in data 30.03.2010;
  - c) il Centro Linguistico d'Ateneo Clada costituito con deliberazione C.T.O. del 23.03.2011.
  - d) il Centro di ricerca in Scienze giuridiche, economiche e sociali "Enzo Silvestri", costituito con deliberazione del C.T.O. del 4 luglio 2012.
3. Le strutture con autonomia gestionale sono tenute a relazionare, annualmente, al Consiglio di Amministrazione sulla organizzazione amministrativa e sulla utilizzazione delle risorse a qualsiasi titolo loro assegnate.

**Art. 56 Criteri per la ripartizione della risorse**

1. Le risorse del bilancio vengono ripartite dal Consiglio di Amministrazione tra l'Amministrazione Centrale e le altre articolazioni didattiche e di ricerca, in coerenza con il piano pluriennale di sviluppo ed i piani annuali delle attività.

## TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

### **Art. 57    Indirizzi comuni per i regolamenti elettorali e le consultazioni**

1. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti relativi al funzionamento dei singoli organi collegiali dell'Ateneo, e, in particolare, del Regolamento per le elezioni, le presenti direttive costituiscono una anticipazione degli stessi in una fase di iniziale attuazione del presente Regolamento.
2. Nella fase di prima attuazione del presente Statuto le consultazioni elettorali dallo stesso previste sono indette dal Rettore in carica e si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza.
3. Le modalità operative riguardanti l'organizzazione dei seggi, lo svolgimento delle operazioni di voto, quelle dello scrutinio, la dichiarazione degli eletti nonché la verbalizzazione di tutti i passaggi, sono definite dal presente Regolamento e/o dai Regolamenti elettorali; in mancanza, si provvede mediante specifica ordinanza rettorale.
4. L'elezione degli studenti nei vari organismi nei quali è prevista la loro rappresentanza, è disciplinata dalle specifiche disposizioni ministeriali nonché dal relativo Regolamento.
5. La cessazione anticipata di un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Accademico comporta la sostituzione per surroga.
6. La cessazione anticipata di uno dei componenti -interni o esterni- del Consiglio di amministrazione comporta la nomina da parte del Consiglio Accademico, o di altro consesso designante, di un nuovo componente -interno o esterno- con le stesse procedure previste per l'elezione dell'intero organo, per la residua durata sino alla scadenza del mandato del consesso medesimo.
7. Tutte le elezioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge per le rappresentanze studentesche.
8. In ogni consultazione elettorale prevista dallo Statuto o dal presente Regolamento, nella prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede a una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.



## **Art. 58      Incompatibilità varie**

1. A norma dell'art. 31 dello Statuto, è fatto divieto ai componenti del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. È fatto divieto al Rettore, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico, del Nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato dei Garanti di rivestire alcun incarico istituzionale di natura politica per la durata del mandato o di far parte di organismi analoghi di altre università italiane statali, non statali o telematiche.
2. Non possono assumere cariche negli Organi di Governo o Accademici i docenti che non abbiano optato per il regime a tempo pieno.
3. Le cariche di Consigliere di Amministrazione, Pro-Rettore Vicario, Componente del Consiglio Accademico, Membro del Nucleo di Valutazione, Comitato Unico di Garanzia non possono essere cumulate.

## **Art. 59      Norma transitoria**

1. Come previsto dall'art. 34 dello Statuto, in sede di prima attuazione dello stesso, la transizione dall'amministrazione straordinaria alla costituzione degli ordinari organi di governo dell'Ateneo, è disposta nei tempi e con le modalità previsti dal citato articolo.